



L'amministrazione statale – correttamente vocata presso l'Avvocatura dello Stato distrettuale di Brescia (cfr. art. 25 c.p.c.) - si è costituita in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: *“Voglia il Tribunale adito, valutare nel merito la domanda, accertandone la sussistenza dei presupposti per l'eventuale accoglimento. Spese compensate”* (cfr. comparsa di risposta).

Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni (cfr. art. 72 c.p.c.).

Verificata la regolarità del contraddittorio e della costituzione delle parti, la causa – fondata su prova documentale e già matura per la decisione – veniva trattenuta in decisione (cfr. art. 281 *terdecies* c.p.c.) all'udienza del 11.6.2026, fissata anche per la discussione (cfr. art. 281 *sexies* c.p.c.) e sostituita ex art. 127 *ter*, co. 1, c.p.c. Il 3.6.2026, la difesa ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, riportandosi al ricorso introduttivo (cfr. nota scritta).

### MOTIVI DELLA DECISIONE

E' parzialmente accolto il ricorso in epigrafe per le seguenti ragioni di fatto e diritto, così concisamente esposte (cfr. art. 281 *sexies*, co. 1, c.p.c.).

#### § Sulla disciplina – processuale e sostanziale – *ratione temporis* applicabile

Vista la data di deposito del ricorso, la controversia *sub iudice* in materia di cittadinanza italiana è regolata dal rito semplificato di cognizione (cfr. art. 19 *bis*, co.1, D.lgs. 150/2011, applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 28.2.2023 ai sensi dell'art. 35, co. 1, D.lgs. 149/2022) e decisa in conformità al quadro normativo allora vigente<sup>1</sup>. Con esclusione, dunque, del D.l. 36/2025 conv. mod. L. 74/2025, sopravvenuto *lite pendente* (cfr. art. 2, visto altresì l'*incipit* che *“è opportuno prevedere l'applicazione della normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali e ai procedimenti amministrativi instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei ministri del presente decreto”*, adottata *“nella riunione del 28 marzo 2025”*).

### IN RITO

<sup>1</sup> Tra le fonti di diritto sostanziale rilevanti, si richiamano: (i) **Codice civile del 1865**, in particolare l'art. 4 (*“E' cittadino il figlio di padre cittadino italiano”*) e l'art. 14 (ivi, co. 1: *“La donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito”*); (ii) **L. 555/1912**, in particolare l'art. 1 (ivi, co. 1: *“È cittadino per nascita: il figlio di padre cittadino [...]”*), l'art. 10 (ivi, co. 2: *“La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvochè, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine”*; co. 3: *“La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi. [...]”*), l'art. 17 (ivi, co. 1: *“Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4 a 15 del Codice Civile [...]”*); (iii) **L. 123/1983**, in particolare l'art. 1 (*“Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risieda da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussista separazione legale”*), l'art. 4 (ivi, co. 1: *“Con proprio decreto motivato il Ministro dell'interno respinge l'istanza ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 2”*), l'art. 8 (ivi, *“Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge”*); (iv) **L. 91/1992**, in particolare l'art. 1 (ivi, co. 1: *“È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini; [...]”*), l'art. 5 (ivi, co. 1: *“Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi”*), l'art. 26 (ivi, co. 1: *“Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, [...] la legge 21 aprile 1983, n. 123, [...] e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge”*).



## § Sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda accertativa della cittadinanza italiana *iure matrimonii post L. 123/1983*

Ai sensi dell'art. 37, co. 1, c.p.c. è dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario – qui adito – nei confronti della Pubblica Amministrazione sulla domanda accertativa della cittadinanza italiana *iure matrimonii* di [REDACTED]

Questo perché, vista la posteriorità del matrimonio di [REDACTED] con [REDACTED] (i.e. celebrato in data 30.12.2008) all'entrata in vigore della L. 123/1983 (i.e. risalente al 27.4.1983), il vaglio della medesima è innanzitutto amministrativo, salvo un seguito rimediale in sede giurisdizionale.

Così si conclude sulla scorta di un'interpretazione storico-sistematica della L. 123/1983 (cfr. artt. 1, 2, 3, 4, 7) e della L. 91/1992 (cfr. artt. 5, 6, 7, 8) che – in discontinuità alla L. 555/1912 (cfr. art. 10 co. 2) - sottraggono la novellata cittadinanza italiana *iure matrimonii* all'automatismo acquisitivo, tipizzando una fattispecie costitutiva complessa che coinvolge, anche, la Pubblica Amministrazione e prevede, altresì, la verifica di cause ostative.

Questo, in uno con la preclusione della cognizione giudiziale su poteri amministrativi non ancora esercitati (arg. ex art. 34, co. 2, c.p.a.) – a cui, vieppiù, si aggiunge la conoscibilità solo *incidenter tantum* della (pregiudiziale) cittadinanza italiana del coniuge [REDACTED] che è parimenti *sub iudice* e, pertanto, non è coperta da giudicato – priva il rapporto giurisdizionale introdotto di un presupposto processuale di validità.

Conforto normativo ulteriore si trae dal combinato disposto degli artt. 3, co. 2, e 4, co. 5, D.l. 13/2017 conv. mod. L. 46/2017, laddove il foro “*quando l'attore risiede all'estero*” è previsto, solo, per “*controversie*” relative alla cittadinanza italiana per discendenza “*del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani*”, non anche per matrimonio.

La declinatoria di giurisdizione nei confronti della Pubblica Amministrazione esime il giudice designato dall'indicazione di un “*giudice nazionale*” sub art. 59, co. 1, L. 69/2009 (ivi: “*Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo*”).

Tanto chiarito, segue il vaglio delle, sole, domande di accertamento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* cumulate nel ricorso introduttivo.

## § Sulla competenza del Tribunale di Brescia

Visti gli artt. 19 *bis*, co. 2, D.lgs. 150/2011 (ivi, “*È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora*”) e art. 4, co. 5, D.l. 13/2017 conv. mod. L. 46/2017 (ivi, “*Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani*”), la residenza estera dei ricorrenti *iure sanguinis* – desumibile dalle procure alle liti in atti – e la sede del comune di nascita dell'ava entro il distretto bresciano radicano la competenza territoriale del Tribunale di Brescia sulla controversia, attribuita per materia alla sezione specializzata in intestazione (cfr. art. 3, co. 2, D.l. 13/2017 conv. mod. L. 46/2017: “*Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana*”).

## § Sulla rappresentanza processuale dei minori ricorrenti *iure sanguinis*

E' immune da vizi la rappresentanza processuale dei ricorrenti [REDACTED] e [REDACTED] che, vista la minor età, stanno in giudizio in quanto parti – qui, ritualmente – “*rappresentat[e]*” (cfr. art. 75, co. 2, c.p.c.).

Invero, letto il richiamo alle “*norme che regolano la loro capacità*” (cfr. art. 75, co. 2, c.p.c.) e mutuata l'interpretazione invalsi nella giurisprudenza di legittimità – secondo cui, “*in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c., è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio, e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace*” (cfr. Cass., 5.4.2022, n. 10930) – si ritiene che la proposizione



della domanda giudiziale di accertamento della cittadinanza italiana sia un atto di ordinaria amministrazione. Un atto che, come tale, è esercitabile disgiuntamente da ciascuno dei titolari (ex art. 320, co. 1, c.c.) e non bisognoso dell'autorizzazione del giudice tutelare (ex art. 320, co. 3, c.c.). Così si conviene valorizzando l'oggetto del ricorso esperito, che è dichiarativo di uno *status* (*petitum* immediato) e migliorativo della sfera giuridica del destinatario (*petitum* mediato).

### § Sull'interesse ad agire dei ricorrenti *iure sanguinis*

Sempre pregiudiziale di rito è lo scrutinio dell'interesse ad agire dei ricorrenti *iure sanguinis*. Condizione generale dell'azione (cfr. art. 100 c.p.c.) che, come noto, vaglia l'ammissibilità della domanda secondo l'utilità dalla tutela giurisdizionale – *recte*, l'idoneità all'attribuzione di un “risultato di vantaggio” (arg. cfr. Cons. Stato, 25.3.2025, n. 2460) -, in quanto attuale (*i.e.* contemporanea alla domanda), concreta (*i.e.* non virtuale o ipotetica) e personale (*i.e.* al proponente) (cfr. arg. da Cass., 20.5.2025, n. 13385).

Tanto chiarito, sussiste l'interesse dei ricorrenti ad agire per l'accertamento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*. Questo perché, in continuità all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità – secondo cui la cittadinanza *ex lege* è “*tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa, tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi della stessa, prevedono un obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento - trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale*” (cfr. Cass., sez. un., 21.10.2021, n. 29297) - “l'accertamento del [relativo] diritto soggettivo” è affidato a “un sistema di doppio binario”, amministrativo e giurisdizionale. Vieppiù, la percorrenza dell'uno non elide *ex se* l'interesse a coltivare l'altro, anzi - noti i ritardi delle autorità consolari - materializza l'utilità rimediabile.

### NEL MERITO

Tanto chiarito in rito, segue il vaglio nel merito delle, *sole*, domande di accertamento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* cumulate nel ricorso introduttivo.

### § Sull'onere della prova nelle controversie in materia di cittadinanza italiana *iure sanguinis*

Richiamato l'art. 2697 c.c., l'accertamento – *giurisdizionale* - della cittadinanza italiana *iure sanguinis* soggiace alla rigorosa allocazione dell'onere probatorio tra le parti processuali, che sopportano il rischio di soccombenza implicato dal suo mancato assolvimento.

Coerentemente, in adesione all'insegnamento della Suprema Corte, “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario *iure sanguinis*, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., sez. un., 24.8.2022, n. 25317).

Principio, quest'ultimo, che conserva la sua attualità nel procedimento *sub iudice*, essendo inapplicabile *ratione temporis* l'art. 19 bis, co. 2 ter, D.lgs. 150/2011 (ivi, “Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge”), sopravvenuto con D.l. 36/2025 conv. mod. L. 74/2025.

### § Sulla cittadinanza italiana *iure sanguinis* dei ricorrenti

1. I ricorrenti hanno allegato e dimostrato – tramite i documenti versati in atti, tradotti e legalizzati – i fatti costitutivi della cittadinanza italiana *iure sanguinis*.

continua in linea retta (cfr. gli atti di nascita dei discendenti dell'ava).

1.1. A quest'ultimo riguardo, giova rammentare la rilevanza dei passaggi generazionali, anche, di linea *femminile*. Trattasi di un approdo dell'*incostituzionalità* degli artt. 1, co. 1, n. 1. e 10, co. 3, L. 555/1912 -



rispettivamente, *dichiarata* dalla Corte costituzionale n. 30/1983 (cfr. Corte Cost., 28.1.1983, n. 30, laddove “*dichiara l’illegittimità costituzionale: a) dell’art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina*”) e n. 87/1975 (cfr. Corte Cost., 9.4.1975, n. 87, laddove “*dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna*”) - e dell’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 4 e 14, co. 1, Codice civile del 1865 offertane dalla giurisprudenza di legittimità. Invero, preso atto che “*lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell’esercizio dei diritti conseguenti*” (Cass., sez. un., 25.2.2009, n. 4466), “*gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l’hanno perduta o non l’hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale*” (cfr. Cass., sez. un., 25.2.2009, n. 4466).

Ne deriva che tali norme precostituzionali non sono applicabili nel caso di specie, permanendo – alla data di entrata in vigore della Costituzione – gli effetti di rapporti (di filiazione e/o matrimonio) non ancora esauriti, determinanti esiti discriminatori sul seguito generazionale.

2. Parte resistente, qui costituita, non enuclea contestazioni *specifiche* (cfr. art. 115, co. 1, c.p.c.) né solleva eccezioni sulla fattispecie costitutiva.

In ogni caso, la c.d. Grande Naturalizzazione – attuata dal governo brasiliano alla fine dell’Ottocento – non costituisce un fatto – seppur notorio – *sic et simpliciter* estintivo della cittadinanza italiana. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, “*ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti; ciò rileva anche in relazione all’esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili; il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinuncia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione*”. Ne deriva che – con particolare riferimento agli artt. 11, co. 1, n. 2, Codice civile del 1865 (ivi, “*la cittadinanza si perde da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero*”) e 8, co. 1, n. 1, L. 555/1912 (ivi, “*Perde la cittadinanza: chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all’estero la propria residenza*”) - “*l’istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell’Ottocento, implica un’esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell’alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva l’art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all’epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all’acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l’aver stabilito all’estero la residenza, o anche l’aver stabilito all’estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (cfr. Cass., sez. un., 24.8.2022, n. 25317). Atto “*spontaneo e volontario finalizzato all’acquisto della cittadinanza straniera*”, quest’ultimo, che parte resistente – onerata – non ha invero allegato né dimostrato.*

3. Tanto chiarito, in applicazione delle regole probatorie sopra richiamate, restano acclarate la *discendenza* continua in linea retta dei ricorrenti dall’ava e la trasmissione ininterrotta della sua cittadinanza italiana alla progenie, che ne ha consolidato l’acquisto *iure sanguinis*. Di talché, i ricorrenti sono cittadini italiani.

**§ Il dispositivo giudiziale e le spese di lite con onorari di difesa**



Derivano dal riconoscimento della cittadinanza italiana gli effetti dello *status civitatis*, ivi incluse le “registrazioni” ex art. 23 ss. D.p.r. 396/2000.

In virtù del principio della soccombenza reciproca, considerato altresì che l'accoglimento parziale del ricorso comunque si basa su una disciplina normativa (innanzitutto, costituzionale) entrata in vigore *dopo* la nascita dell'ava – e da cui deriva la trasmissione *iure sanguinis* della cittadinanza italiana - e su precipitati giurisprudenziali, vista infine l'estraneità del Ministero dell'Interno ai ritardi delle autorità consolari, sussistono “*gravi ed eccezionali ragioni*”, analoghe a quelle tipiche *sub* art. 92, co. 2, c.p.c. (cfr. Corte Cost., 19.4.2018, n. 77), per compensare integralmente le spese di lite.

Intervenuta la compensazione, resta assorbita la richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. formulata dalla difesa ricorrente tramite l'avv. Antonio Nardone.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea:

1. **rigetta in rito** per difetto di giurisdizione nei confronti della Pubblica Amministrazione la domanda di:

[REDACTED]

2. **in accoglimento delle rispettive domande, dichiara cittadini italiani:**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

e, per l'effetto, **ordina al Ministero dell'Interno** e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile **la registrazione della relativa cittadinanza italiana**, con l'eventuale comunicazione all'autorità consolare;

3. **compensa integralmente le spese di lite.**

Così deciso a Brescia il 10.9.2026.

Si comunichi.

Il giudice designato

Dott.ssa Paola Merli

Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione dell'A.U.P.P. dott.ssa [REDACTED]

